

CHIARIMENTO:

Si chiarisce che il subappalto è permesso nel rispetto ed in conformità di quanto previsto nell'apposito paragrafo 11 del disciplinare. La norma dell'art. 12, comma 2, del capitolato è da interpretare nel senso che il subappalto non è consentito con modalità diverse rispetto a quelle previste nel disciplinare.

QUESITO:

Il bando di gara richiede il possesso di un fatturato negli ultimi tre anni. E' possibile partecipare, non possedendo tale requisito, perché l'impresa è stata costituita nell'anno corrente?

RISPOSTA:

Il Disciplinare di gara, al paragrafo 4, lett. h), prevede che l'impresa partecipante alla gara deve aver realizzato mediamente, nel triennio 2007-2008-2009, un fatturato annuo, specificamente riferito a forniture e posa in opera di impianti di climatizzazione, non inferiore all'importo a base d'asta (quindi complessivamente a €. 81.973,78 x 3, esclusa IVA); alla successiva lett. i) si prevede l'ulteriore requisito di aver eseguito, nel triennio 2007-2008-2009, almeno un contratto con una pubblica amministrazione avente ad oggetto una fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione, regolarmente eseguita, per un valore unitario non inferiore ad €. 32.000,00.

I suddetti requisiti soggettivi di capacità economico-finanziaria (fatturato specifico nel triennio) e di capacità tecnico-organizzativa (principali forniture pregresse nel triennio) sono coerenti con quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 41 e dall'art. 42 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dagli artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18 CE.

Nel caso di una società di recente costituzione, impossibilitata, quindi, a dimostrare la capacità finanziaria mediante il fatturato relativo al triennio 2007-08-09, si applica il disposto dell'art. 41, comma 3, del citato D.Lgs. 163/2006, che recita: *“Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”*

Alla luce di quanto sopra, è ammessa, quindi, la partecipazione alla gara anche di una società costituita dopo il 2007, purché la stessa abbia realizzato, dalla data di costituzione, un fatturato di almeno €. 245.921,34, oltre IVA, e abbia eseguito appalti di fornitura e posa in opera di impianti di climatizzazione, di cui almeno uno di importo pari o superiore a €. 32.000,00, oltre IVA, con una pubblica amministrazione.

Se questo non fosse possibile, il concorrente ha tre alternative:

- I. presentare la documentazione di cui al su riportato art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 (sarà poi la commissione giudicatrice a valutare l'idoneità di quanto esibito);
- II. costituirsi in raggruppamento temporaneo d'impresе (R.T.I.), nel rispetto della disciplina prevista dal disciplinare di gara e, in particolare, dal paragrafo 9;
- III. ricorrere all'istituto dell'avvalimento consentito dall'art. 49 del ripetuto D.Lgs. n. 163/2006. In quest'ultimo caso, il concorrente dovrà rispettare quanto previsto dal paragrafo 9.3 del disciplinare di gara.

Reggio Calabria, 19.03.2010

IL DIRIGENTE
F.to Avv. Demetrio Barreca